



ASSOLOMBARDA

Dal decreto Cura Italia al Decreto Rilancio

Le novità fiscali

Speaker

Guido Marzorati

22 maggio 2020

Di cosa parliamo

- Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale – art. 6-10 dl 23/2020
- Contributi a fondo perduto – art. 25
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26
- Metodo previsionale acconti di giugno – art. 20 dl 23/2020
- Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP – art 24

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

Il dl 23/2020 interviene su più direttrici:

- 1) il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi al 1° settembre 2021;
- 2) il blocco fino al 30 giugno 2020 delle nuove procedure di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza;
- 3) il differimento dei termini dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già pendenti;
- 4) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società
(art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);
- 5) la previsione di alcune deroghe ai criteri generali di redazione del bilancio;
- 6) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in situazioni di squilibrio patrimoniale.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

Misure temporanee:

- in vigore dal 9 aprile 2020;
- che trovano applicazione per un periodo limitato di tempo

Con l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria e contenere gli effetti della perdita di capacità produttiva delle imprese

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

1) il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi al 1° settembre 2021;

Il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020;

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva già differito al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso, per evitare che un eccessivo numero di imprese ricadesse nell'ambito di applicazione di tali misure

Ora sono riallineati i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del Codice della crisi, rinviando l'applicazione di tutte le nuove disposizioni **al 1° settembre 2021**

Restano, invece, efficaci le modifiche apportate dal Codice della crisi al codice civile, già entrate in vigore => collegio sindacale nelle srl

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

2) il blocco delle nuove procedure di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza;

dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020

indipendentemente dal fatto che lo stato di insolvenza derivi dall'emergenza COVID -19

Sono improcedibili:

- i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (art. 15 l.f.),
- le istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (art. 195 l.f.) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3 d.lgs. n. 270/99).

Il decreto prevede, infine, che qualora alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno, segua successivamente la dichiarazione di fallimento, lo stesso periodo (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) non sarà computato nel calcolo del termine per proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare e del termine di un anno dalla cancellazione degli imprenditori dal registro delle imprese per proporre istanza di fallimento.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

3) il differimento dei termini dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già pendenti;

- Se già omologati: una proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
- Se non ancora omologati al 23 febbraio viene introdotta la possibilità per il debitore di richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemiologica.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

4) sospensione obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società

(art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);

Fine: evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

dal 9 aprile al 31 dicembre 2020

la sospensione opera solo per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

4) sospensione obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);

La disciplina della riduzione obbligatoria del capitale per perdite è un istituto finalizzato a impedire che al verificarsi di perdite “rilevanti” la continuazione dell’attività possa avvenire in danno dei creditori sociali.

A tal fine il codice civile detta previsioni in base a che la perdita, superiore a un terzo del capitale, comporti o meno una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Nel primo caso l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo legale, o in alternativa deliberare lo scioglimento della società.

Nel secondo caso gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, il capitale deve essere ridotto.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

4) sospensione obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società

(art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);

Non sono invece sospese le disposizioni che regolano gli obblighi informativi degli amministratori verso l'assemblea

Nel prevedere la sospensione, l'articolo 7 del decreto non richiama infatti, il primo comma dell'articolo 2446 per le s.p.a., né i commi primo secondo e terzo dell'articolo 2482 bis per le s.r.l.

Al verificarsi delle perdite gli amministratori saranno pertanto tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci.

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

5) la previsione di alcune deroghe ai criteri generali di redazione del bilancio;

Per i bilanci di esercizio

in corso al 31 dicembre 2020;

o

chiusi entro il 23 febbraio 2020 (e non ancora approvati al 9 aprile 2020).

la valutazione delle voci può comunque essere effettuata nella **prospettiva della continuità aziendale**, quando tale presupposto risultava sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Informativa in nota integrativa

Misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale

6) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in situazioni di squilibrio patrimoniale.

dal 9 aprile al 31 dicembre 2020

ai finanziamenti effettuati non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Tali disposizioni prevedono che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e dei finanziamenti infragruppo è postergano rispetto al pagamento degli altri creditori e deve essere restituito, se avvenuto nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento

Ai finanziamenti effettuati successivamente a tale data si applicheranno le ordinarie regole della postergazione.

Contributi a fondo perduto – art. 25

Fine: sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19

Soggetto erogatore/controllore: Agenzia delle Entrate

Come: Bonifico su conto corrente bancario

Quando ????

istanza telematica all'agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio
che sarà definita con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate

Contributi a fondo perduto – art. 25

Chi:

- Titolari di partita IVA, Esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo
con ricavi e compensi < 5ml
- Titolari di reddito agrario

Esclusi:

- Soggetti con attività cessata al momento di presentazione dell'istanza
- Enti pubblici ex art. 74 TUIR
- Intermediari finanziari e società di partecipazione
- Soggetti che percepiscono indennità «Cura Italia» (art. 27 e 38 del dl 18/2020)
- Lavoratori dipendenti
- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996

Contributi a fondo perduto – art. 25

Requisito oggettivo

Fatturato e corrispettivi aprile 2020 < 2/3 fatturato e corrispettivi aprile 2019
valgono le regole IVA

Requisito oggettivo non necessario per soggetti:

- **che hanno iniziato attività dal 1/1/2019;**
- **con domicilio fiscale o sede operativa in Comuni colpiti da eventi calamitosi**

Contributi a fondo perduto – art. 25

quanto

(Fatturato e corrispettivi aprile 2019 - fatturato e corrispettivi aprile 2020)*ALFA

ALFA: 20% ricavi/compensi < 400K
15% ricavi/compensi > 400K e < 1 MI
10% ricavi/compensi > 1 MI e < 5 MI

Importo minimo

- 1.000 euro per persone fisiche
- 2.000 euro per altri soggetti

Contributi a fondo perduto – art. 25

Caratteristiche contributo

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Procedura

- Istanza telematica all'Agenzia delle Entrate
- Modalità, contenuti e termini di presentazione definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Autocertificazione di regolarità antimafia

Contributi a fondo perduto – art. 25

Sanzioni

- Autocertificazione «non veritiera» reclusione da due a sei anni
- Sanzione dal 100 al 200% del contributo non spettante
- interessi ex art. 20 DPR 602/1973
- Articolo 316-ter codice penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni)

Se cessazione attività soggetto firmatario dell'istanza risponde per l'eventuale atto di recupero

Tempi verifica

- Entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del «*relativo utilizzo*»

Il contenzioso è tributario

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

La sostanza:

Gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 (di importo non inferiore a 250.000 euro, per comma 12) generano:

- Un credito d'imposta per il soggetto conferente del 20% su un ammontare massimo di 2 milioni di euro;
- Un credito d'imposta per la società conferitaria pari al minore tra:
 1. 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto
 2. 30% dell'aumento del capitale sociale
 3. Il limite previsto «dal comma 20»

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Il credito d'imposta del conferente

- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, è utilizzabile anche in **compensazione**
- **non è soggetto ai limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Il credito d'imposta della conferitaria

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, è utilizzabile in **compensazione**
- **non è soggetto ai limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

ma.....

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Le società conferitarie

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative aventi sede legale e amministrativa in Italia,

Sono esclusi:

- i soggetti di cui all'articolo 162-bis del tuir (Intermediari finanziari e società di partecipazione);
- Le società che esercitano attività assicurative

che.....

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Le società conferitarie

- regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del tuir relativo al periodo d'imposta 2019, **superiore a cinque milioni di euro**, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 **e fino a cinquanta milioni di euro**;
- che nei mesi di marzo e aprile 2020, abbiano conseguito una riduzione **complessiva** dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura **non inferiore al 33%**;

nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Le società conferitarie per avere il «loro» credito d'imposta, inoltre:

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice legge antimafia);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Le società conferitarie per avere il «loro» credito d'imposta, inoltre:

- Non possono distribuire nessuna riserva prima del 1° gennaio 2024 pena restituzione importo maggiorato degli interessi

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Il soggetto conferitario per avere il suo credito d'imposta:

- Non può essere le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate
- Deve mantenere la partecipazione sino al 31 dicembre 2023;
- Non deve essere distribuita nessuna riserva fino al 31 dicembre 2023

E il socio di minoranza ?

- Deve avere certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite fissato «dal comma 20»

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

II limite fissato «dal comma 20»

I benefici previsti ai commi 4, 8 si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l'a società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese – art. 26

Inoltre

- L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è **subordinata**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**.
- **Con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge sono stabiliti **i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito** d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa **(2 miliardi per il 2021)**

acconti imposta – art. 20 dl 23/2020

I metodi:

- storico => semplice e automatico salvo deroghe.....
- previsionale => rischioso

Per limitare il rischio viene introdotta una franchigia del 20%

Quando si applica ?

Acconti periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
di norma 2020

La rubrica della norma.....

acconti imposta – art. 20 dl 23/2020

A cosa si applica ? CAE 9/E del 13 aprile 2020

- Ires;
- Irpef;
- Irap;
- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- cedolare secca sul canone di locazione;
- imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFFE)".

Addizionali ????

acconti imposta – art. 20 dl 23/2020

Ravvedimento operoso

la regola in esame non pregiudica il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, nel senso che eventuali carenze del versamento in acconto, rispetto alla predetta soglia del'80% dell'imposta che risulterà dovuta, possono essere sanate ricorrendo a questo istituto.

1. 100 dovuto teorico
2. 80 dovuto effettivo con franchigia
3. 70 versato
4. Ravvedimento su 10

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

art 24

La sostanza

- Il saldo IRAP 2019 non è dovuto;
- il primo acconto IRAP 2020 non è dovuto;
- Il primo acconto IRAP 2020 è «**comunque escluso**» dal calcolo dell'imposta da versare a saldo

Oneri pari a 3.952 milioni di euro

Per esercizi a cavallo:

saldo IRAP del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019

Primo acconto IRAP del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

art 24

Esclusi dall'intervento:

- I contribuenti che hanno registrato ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (di norma il 2019).
=> 970 soggetti
- le imprese di assicurazione,
- le amministrazioni pubbliche,
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 bis TUIR)

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

art 24

Saldo IRAP 2019 non dovuto ma restano dovuti gli acconti 2019

- Soggetti «nati» nel 2019 acconto dovuto ZERO
Risparmio pari al 100% dell'IRAP 2019
- Soggetti ISA acconto dovuto 90%
(Ris. 93/E 12 novembre 2019) Risparmio pari al 10% dell'IRAP 2019
- Altri soggetti: acconto dovuto 100%
Risparmio pari a ZERO

salvo che base imponibile IRAP 2019 > base imponibile IRAP 2018

E per i bilanci già approvati ????

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Primo acconto IRAP 2020 NON dovuto ed escluso dal saldo

- Soggetti «nati» nel 2020 acconto dovuto ZERO
Risparmio pari a ZERO
- Soggetti ISA acconto dovuto 50%
Risparmio pari al 50% dell'IRAP 2019 o 2020
- Altri soggetti: acconto dovuto 40%
Risparmio pari a 40% dell'IRAP 2019 o 2020

Se base imponibile IRAP 2020 > base imponibile IRAP 2019

«L'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale» (relazione tecnica)

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

art 24

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti** dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Perché ? Si tratta di norma selettiva.....

Allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti di Stato in risposta all'emergenza sanitaria causata dal COVID -19

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

La Commissione considererà tali aiuti di Stato **compatibili** con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano **soddisfatte tutte le condizioni** seguenti:

- a) l'aiuto **non supera 800.000 EUR** per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
- b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con **budget previsionale**;
- c) l'aiuto può essere concesso a imprese che **non erano in difficoltà** (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il **31 dicembre 2020**.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

art 24

Ergo

1. La norma soggiace al limite di 800.000 euro annui
2. La verifica del limite deve essere fatta con riferimento anche con altre agevolazioni (ad esempio agevolazioni per la ricapitalizzazione);

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Saldo IRAP 2019

2018	2019	Acconto 2019	Saldo/risparmio	Credito
100	100	100	0	0
100	120	100	20	0
100	60	100	0	40
100	60	60	0	0
100	60	54 ISA	6	0

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1° acconto IRAP 2020

2019	2020	Acconto 2020	acconto/risparmio	Credito
100	100	40 storico	40	0
100	120	40 storico	40	0
100	60	24 previsionale	24	0
100	40	16 previsionale	0	0
100	60	30 ISA	6	0

Grazie per l'attenzione

Guido.marzorati@assolombarda.it